

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1761)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

e dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1982, n. 26, recante norme per l'etichettatura dei prodotti alimentari secondo la direttiva CEE n. 79/112 del 18 dicembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 del decreto-legge, di cui si propone la conversione in legge, si dettano disposizioni per disciplinare l'importazione e la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti alimentari in attesa del recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112.

Questa direttiva, come è noto, è compresa nell'elenco che il Governo si è proposto di recepire con lo strumento del decreto delegato, come previsto dall'apposito disegno di legge che conferisce al Governo la delega per l'attuazione di numerose direttive comunitarie; disegno di legge che, approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 1982, è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Considerato che i termini di recepimento di una serie di direttive sono ampiamente scaduti, si è posta, con estrema urgenza, la necessità di risolvere il problema derivante dal mancato recepimento della citata direttiva relativa alla etichettatura.

Infatti, in base a tale direttiva (notificata il 22 dicembre 1978), lo Stato italiano avrebbe dovuto conformare la propria legislazione in modo da ammettere, al più tardi due anni dopo la notifica (e cioè entro il 22 dicembre 1980), il commercio dei prodotti fabbricati nella Comunità conformi alle nuove disposizioni comunitarie.

Il mancato adeguamento della legislazione italiana alle nuove disposizioni ha comportato che (in base all'art. 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla tutela igienica degli

alimenti, che vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti della legge stessa) alcuni prodotti provenienti dalla Francia sono stati respinti, in quanto, anche se conformi nell'etichettatura alle disposizioni comunitarie, contrastavano invece con la normativa nazionale.

In relazione a tale episodio, la Commissione delle Comunità economiche europee ha invitato il Governo italiano a giustificare la reiezione dei prodotti francesi, in considerazione della circostanza che il termine del 22 dicembre 1980 era ampiamente scaduto e che, in casi analoghi, la Corte di giustizia si è pronunciata nel senso che gli Stati membri, scaduto il termine per l'attuazione della direttiva, non possono vietare il commercio dei prodotti conformi alla normativa comunitaria applicando disposizioni nazionali non armonizzate.

In presenza di tale situazione appare necessario rendere possibile l'importazione e la circolazione dei prodotti etichettati conformemente alla direttiva, in attesa della emanazione delle norme di recepimento della stessa.

Connesso con l'attuazione della direttiva in questione sussiste un altro problema derivante dalla circostanza che il 14 ottobre 1981, ai sensi dell'articolo 76 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327), avrebbero dovuto entrare in vigore le norme che impongono maggiori oneri di etichettatura, oneri che si pongono, in parte, in netto contrasto con le disposizioni comunitarie. Ad esempio, il regolamento prevede la indicazione obbligatoria della data di confezionamento di talune sostanze alimentari, mentre la direttiva prescrive la data di scadenza per tutti i prodotti alimentari, ad eccezione di quelli indicati, tassativamente, dalla direttiva stessa.

Tale diversità di indicazioni dovrebbe avere come conseguenza che, in mancanza dell'avvenuto recepimento della direttiva, le imprese dovrebbero in tempi ravvicinati adeguare le etichette prima alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

26 marzo 1980, n. 327, e poi a quelle dell'emanando decreto delegato di recepimento della direttiva comunitaria.

Per evitare sia oneri finanziari non indifferenti a carico delle imprese che incertezze nella informazione nei confronti del consumatore, appare quindi necessario che le disposizioni di etichettatura derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non entrino in vigore alla data prevista, in quanto destinate a subire modifiche in attuazione del recepimento della direttiva comunitaria.

Alla luce di tali considerazioni, si appalesò necessario ed urgente ovviare agli inconvenienti derivanti dal ritardato recepimento della direttiva comunitaria e furono emanati i decreti-legge 18 settembre 1981, n. 518, e 20 novembre 1981, n. 660, concernenti, oltre alla materia in questione, anche l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC.

I cennati provvedimenti non sono stati convertiti in legge nei termini costituzionali, per cui, permanendo i motivi di necessità e di urgenza di disciplinare le rispettive materie, si è provveduto ad emanare un nuovo provvedimento d'urgenza per quanto riguarda l'ENPI e l'ANCC (decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10) e il presente per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari.

All'articolo 2 del citato decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, si è disciplinata la sanatoria relativa agli atti, ai provvedimenti ed ai rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge non convertiti in legge e quindi non appare necessaria, in questa sede, una ulteriore previsione legislativa in tal senso.

Si ribadisce soltanto la disposizione, già contenuta nei decreti-legge decaduti, secondo la quale, in attesa della emanazione del cenato decreto delegato, siano consentiti l'importazione ed il commercio di prodotti alimentari etichettati conformemente alle disposizioni comunitarie e che fino a quel momento venga sospesa l'applicazione delle norme regolamentari relative all'etichettatura.

DISEGNO DI LEGGE
—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 febbraio 1982, n. 26, recante norme per l'etichettatura dei prodotti alimentari secondo la direttiva CEE n. 79/112 del 18 dicembre 1978.

Decreto-legge 5 febbraio 1982, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'8 febbraio 1982.

Norme per l'etichettatura dei prodotti alimentari secondo la direttiva (CEE) n. 79/112 del 18 dicembre 1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di adeguamento alle disposizioni comunitarie della normativa interna concernente l'etichettatura di prodotti alimentari destinati al consumo finale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

Il termine di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino al recepimento della direttiva comunitaria e comunque non oltre il 30 giugno 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA